

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno **4 GIUGNO 2019** alle ore 15,30, nella sala riunioni del Consiglio dell'Ordine Forense di Modena, Via San Giovanni del Cantone 28, a seguito di regolare convocazione sono presenti i consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VITTORIO COLOMBA, VERENA CORRADINI, OTTAVIA MALAGOLI, ROBERTO MARIANI, MARCO AUGUSTO PELLEGRINI, CLAUDIO PREVIDI, JURIJ RUDI, GIUSEPPE SEIDENARI e STEFANIA SILINGARDI.

Assenti giustificati gli avv.ti Giorgio Fregni, Daniela Goldoni, Katia Piubello, Dolores Reatti e Andrea Violi.

Assume la Presidenza l'avv. Roberto Mariani, su invito del quale il Consiglio passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Si dà atto che l'avv. Giorgio Fregni entra alle ore 17,50.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2019

Data lettura del verbale della seduta del 28/05/2019, il Consiglio ne approva all'unanimità il testo.

2. COMUNICAZIONI:

- DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce al Consiglio che:

- l'avv. Alberto Rocchi, già componente della Commissione Giovani, con propria mail in data 30.05. u.s. ha rassegnato le proprie dimissioni pregando il presidente Mariani di ringraziare il Consiglio per l'esperienza professionale e personale vissuta; il Consiglio dà incarico all'avv. Ottavia Malagoli, coordinatore dell'attuale Commissione Giovani di contattare i colleghi della Commissione uscente, compreso l'avv. Rocchi, per verificare la disponibilità a continuare a farne parte;

- visti i tempi ristretti non sarà possibile organizzare la tradizionale festa di Sant'Ivone nel periodo di maggio/giugno; il Consiglio, preso atto, incarica i consiglieri avv.ti Ottavia Malagoli, Marco A. Pellegrini e Katia Piubello di occuparsi dell'organizzazione della festa che si terrà in settembre, con rinvio all'ultima seduta di luglio per nuovo esame delle proposte;

- la cena del 13.06 p.v. con i componenti della Commissione elettorale, si terrà presso il ristorante La Masseria di Marzaglia (MO); il Consiglio incarica il consigliere avv. Piubello di provvedere alla prenotazione;

- l'avv. Barbara Bellentani ha comunicato la sua partecipazione al convegno che si terrà a Roma il 6 giugno p.v. nel quale è stata chiamata ad illustrare il progetto di Avvocatura Unica fra Provincia e Comuni modenesi; il Consiglio incarica il Presidente di contattarla per porgerLe i ringraziamenti del Consiglio.

- DEL VICE PRESIDENTE

Nessuna

- DEL TESORIERE

Nessuna

3. LIBRETTI DELLA PRATICA - ESITO COLLOQUI - E RILASCIO CERTIFICATI DI COMPIUTA PRATICA - REL.RI AVV.TI RUDI, PELLEGRINI E REATTI

I Consiglieri avv.ti Jurij Rudi, Marco A. Pellegrini e Dolores Reatti riferiscono sull'esito positivo del colloquio per la verifica della pratica forense, avuto con n. 12 praticanti avvocati, il Consiglio delibera di vidimare il terzo semestre di pratica.

Il Presidente, comunica altresì che i dott.ri AGNIESZKA MARIA BORCZ nata a Brezesko (Polonia) il 18/01/1986, omissis, MALGORZATA JULIA CEBEREK nata a Ostroleka (Polonia) il 07/02/1988, omissis, MARCELLO COSLOVI nato a Scandiano (RE) il 15/03/1992, omissis, CARLOTTA CORNO nata a Sassuolo (MO) il 09/02/1994, omissis, GIULIA CUCINELLI nata a Gagliano del Capo (LE) il 03/08/1992, omissis, JESSICA DI BONA nata a Modena il 07/10/1993, omissis, ALESSANDRO FORTE nato a Modena il 04/05/1993, omissis, VALENTINA MAZZA nata a Modena il 05/08/1992, omissis, LUCA PELLACANI nato a Modena il 07/10/1993, omissis, ROBERTA RIPOLLINO, nata a Modena il 31/12/1992, omissis e GIUSEPPE SILVANO nato a Tricarico (MT) il 03/04/1992, omissis hanno chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato.

Il Consiglio, lette le domande degli interessati e visti i documenti ad esse allegati; ritenuto che i richiedenti sono stati iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo Consiglio con delibera rispettivamente in data: 10/01/2017, 30/08/2017, 21/11/2017, 31/10/2017, 31/10/2017, 21/11/2017, 05/09/2017, 05/09/2017, 31/10/2017, 31/10/2017 e 04/04/2017, che da tali date ad oggi è trascorso il periodo di tempo stabilito dall'art.2 della legge 24.7.85 n.406 dall'art. 9 comma 6 del D.L. 24/01/2012 conv. con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n.27; che dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, gli stessi hanno esercitato la pratica forense con continuità e diligenza; visti l'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 2003 n. 180 e L. 31.12.2012 n. 247

D E L I B E R A

rilasciarsi ai dott.ri AGNIESZKA MARIA BORCZ, MALGORZATA JULIA CEBEREK, MARCELLO COSLOVI, CARLOTTA CORNO, GIULIA CUCINELLI, JESSICA DI BONA, ALESSANDRO FORTE, VALENTINA MAZZA, LUCA PELLACANI, ROBERTA RIPOLLINO e GIUSEPPE SILVANO, il certificato di compiuta pratica forense ai sensi dell'art.10 del r.d.l. 22.1.34 n.37 e L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31.12.2012 n. 247 quale Ordine Forense competente.

3A DOTT.SSA FRANCESCA PRAMPOLINI - RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA TIROCINIO EX ART. 73

Il Presidente, comunica che la dott.ssa FRANCESCA PRAMPOLINI nata a Sassuolo (MO) il 05/02/1993, omissis ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato.

Il Consiglio, letta la domanda dell'interessata e visti i documenti ad essa allegati; ritenuto che la richiedente è stata iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati, tenuto da questo

Consiglio, il 21/11/2017, che da tale data ad oggi è trascorso il periodo di tempo stabilito dall'art.2 della legge 24.7.85 n.406 dall'art. 9 comma 6 del D.L. 24/01/2012 conv. con modificazioni dalla L. 24/03/2012 n.27; che dai certificati e dalle relazioni prodotte risulta che in tale periodo, la stessa ha esercitato la pratica forense con continuità e diligenza e, rispettivamente, ha contestualmente svolto presso la Corte d'Appello di Bologna ed il Tribunale di Modena, con esito positivo, il tirocinio di diciotto mesi di cui all'art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69 convertito con mod. dalla l. 09/08/2013 n. 9; visti l'art.10 del r.d.l.22.1.34 n.37 e L. 18 luglio 2003 n. 180 e L. 31.12.2012 n. 247

D E L I B E R A

rilasciarsi alla dott.ssa FRANCESCA PRAMPOLINI, il certificato di compiuta pratica forense ai sensi dell'art.10 del r.d.l. 22.1.34 n.37 e L.18 luglio 2003 n.180 e L. 31.12.2012 n. 247 quale Ordine Forense competente.

3B DOTT.SSA ELISA BORTOLAZZI - RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA PARZIALE

Il Presidente comunica che la dott.ssa ELISA BORTOLAZZI nata a Mirandola (MO) il 9/05/1993, omissis ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, il Consiglio letta la domanda dell'interessata e visti i documenti allegati; ritenuto che la richiedente è stata iscritta nel Registro Praticanti avvocati, tenuto da questo Consiglio, con delibera in data 13/11/2018 (con anzianità 05/10/2017 proveniente dal COA di Bologna) certifica che la medesima ha espletato la pratica forense con decorrenza dal 13/11/2018 al 15/05/2019, periodo per il quale è già stato svolto da questo Consiglio l'accertamento di rito con esito positivo.

4. ISTANZE DI GRATUITO PATROCINIO – REL. AVV.TI BOCCHI E RUDI

******* - N. 192/2019**

omissis

******* - N. 203/2019 e ***** - N. 204/2019**

omissis

******* - N. 178/2019**

omissis

******* - N. 194/2019**

omissis

******* - N. 195/2019**

omissis

******* - N. 196/2019**

omissis

******* - N. 198/2019**

omissis

******* - N. 199/2019**

omissis

**5. CREDITI FORMATIVI: REL.AVV. CORRADINI
- RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO**

ODCEC MODENA - LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI: OPPORTUNITA' PROFESSIONALE PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE - MODENA 9/07/2019

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Modena del 03/06/2019, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l'incontro che si terrà a Modena il 9 luglio 2019 dal titolo "La nuova disciplina degli adeguati assetti organizzativi: opportunità professionale per lo sviluppo delle imprese; considerato l'interesse delle tematiche affrontate; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di attribuire all'incontro sopra indicato n. 4 crediti formativi, subordinandone la validità alla prova dell'effettiva partecipazione per almeno l'80% della durata dell'evento da documentarsi a cura degli organizzatori.

PMI SERVIZI ASSOCIATI SRL DIV. QULLERA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE - LA GENERAZIONE CHE STA ACQUISTANDO PESO, COMPETENZE E POTERE NELLE IMPRESE - MODENA 26/06/2019

Il Consiglio, udita la relazione della Commissione Formazione in merito all'istanza di PMI Servizi Associati srl div. Qullera ricerca e selezione del personale del 03/06/2019, contenente richiesta di attribuzione di crediti formativi per l'incontro che si terrà a Modena il 29 giugno 2019 dal titolo "La generazione che sta acquistando peso, competenze e potere nelle imprese"; visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento approvato dal C.N.F. il 16 luglio 2014 in materia di formazione professionale continua dell'avvocato e la circolare attuativa e interpretativa di questo Consiglio approvata il 21/07/2015;

delibera

di non attribuire crediti formativi all'incontro sopra indicato in quanto evento non di interesse specifico all'Avvocatura.

- RICHIESTE DI ESONERO

omissis

- RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO CREDITI

AVV. ISABELLA FERRARI

Vista la richiesta dell'avv. Isabella Ferrari del 30/05/2019, il Consiglio delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi, ordinari, per l'attività di docenza svolta quale titolare del corso di Diritto Internazionale (modulo "Profili di Diritto Internazionale privato e processuale") per l'anno A.A. 2018/2019 nell'ambito della scuola di Specializzazione per le Professioni legali del Dipartimento di Giurisprudenza dell'università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

AVV. ROBERTA RIGHI

Vista la richiesta dell'avv. Roberta Righi del 03/06/2019, il Consiglio delibera di riconoscere n. 10 crediti formativi, ordinari, per la partecipazione al percorso di alta formazione GDPR (REG. UE 2016/679) tenutosi a Modena dal 12 al 25 febbraio 2019; il Consiglio delibera altresì di comunicare all'avv. Righi che la domanda di riconoscimento dei crediti formativi relativi alla pubblicazione dell'articolo National Report from the United States andrà indirizzata direttamente al CNF ai sensi dell'art. 17 co.2 Reg. CNF 6/2014.

AVV. STEFANO ZIRONI

Vista la richiesta dell'avv. Stefano Zironi del 31/05/2019, il Consiglio delibera di riconoscere n. 2 crediti formativi per la lezione tenuta nell'ambito del Corso di perfezionamento in "Gestione della privacy e sicurezza delle informazioni" organizzato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia svoltasi a Modena il 25/05/2019.

6. omissis - DOMANDA DI CANCELLAZIONE

omissis

7. DOTT.SSA LINDA ALESSI – DOMANDA DI CANCELLAZIONE

Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dott.ssa LINDA ALESSI nata a Carpi (MO) il 24/01/1987, cod. fisc. LSSLND87A64B819W, con la quale chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti Avvocati

D E L I B E R A

di accogliere la domanda e di disporre la cancellazione della dott.ssa LINDA ALESSI dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.

8. DOTT.SSA ANGELA FAVA - DOMANDA DI ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Il Presidente comunica che la dott.ssa ANGELA FAVA nata a Cento (FE) il 04/04/1988, cod. fisc. FVANGL88D44C469D, domiciliata presso lo studio dell'avv. Michela Braidà, già iscritta al Registro Praticanti Avvocati di questo Consiglio con delibera in data 10/05/2019, proveniente dal COA di Ferrara con anzianità 05/06/2018, ha chiesto l'abilitazione al

patrocinio sostitutivo come previsto dall'art. 41 co. 12 L. 247/2012 producendo i prescritti documenti.

Il Consiglio, letta la domanda dell'interessata e visti i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente; ritenuto che la richiedente ha svolto il primo semestre di pratica previsto dalla legge ed ha sostenuto positivamente il colloquio di accertamento pratica, e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità di cui agli artt. 17 c. 4 e 18 lett. d L. 247/12; visto l'art. 41 c. 12 legge 31.12.2012 n. 247

D E L I B E R A

di ammettere la dott.ssa ANGELA FAVA al patrocinio sostitutivo disponendo che presti il prescritto impegno solenne nei termini di legge.

9. DOTT.SSA BARBARA MANCINI – VIDIMAZIONE 1° ANNO TIROCINIO – REL. AVV. RUDI

Udita la relazione dell'avv. Jurij Rudi e visto quanto depositato dalla dott.ssa Barbara Mancini a conclusione del secondo semestre di pratica, il Consiglio delibera di riconoscere la pratica svolta dalla dott.ssa Mancini e di convalidare il secondo semestre di pratica forense.

10. RICORSO IN PREVENZIONE N. 3/19 – REL. AVV. RUDI

omissis

11. ESPOSTI:

1) *** - N. 39/2019**

Omissis

2) *****

Omissis

3) *** - N. 37/2019**

Omissis

12. RICHIESTA PARERE *** – REL. AVV. RUDI**

Udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio dopo ampia discussione delibera di convocare omissis per chiarimenti, delegando il Presidente avv. Roberto Mariani ed il Consigliere avv. Rudi, mandando alla segreteria per la relativa comunicazione.

13. SEGNALAZIONE *** – REL. AVV. RUDI**

Vista la richiesta di parere omissis e udita la relazione del Consigliere incaricato, il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dall'avv. Jurij Rudi che di seguito si riporta, dando mandato alla segreteria di trasmetterlo omissis:

§ 1. Quesito.

omissis pone al Consiglio il seguente quesito:

“scrivo la presente per avere alcune delucidazioni in merito alle procedure previste dalla l. 31/1982 sulla “Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee”.

Esposizione dei fatti

- omissis difende una società di Milano nell'opposizione a decreto ingiuntivo contro una mia assistita.
- omissis consultando la relativa scheda, compare un domicilio spagnolo ma utenze telefoniche italiane (con prefisso internazionale +39). Dette utenze omissis.
- omissis, salvo errori, omissis come Avvocato Stabilito (il motore di ricerca del CNF non la inserisce fra i risultati della ricerca).
- La notifica dell'opposizione tramite pec e l'iscrizione a ruolo sono state effettuate omissis (non presente su INI – PEC e presente sul Reginde con la dicitura “altro professionista”).
- omissis allega alla procura anche la “*Dichiarazione di intesa ai sensi dell'art. 6 l. 31/1982*” che invoca a sostegno della propria legittimazione a difendere in giudizio.

Questioni

Tanto premesso, tenuto conto che in altre situazioni mi sono trovato quali controparti avvocati stranieri (rechtsanwalt, abogados, avocat francesi) che, tuttavia, o agivano dall'estero, oppure risultavano iscritti nei registri degli Avvocati Stabiliti, chiedo se la legge 31/1982 invocata omissis:

1. possa essere invocata da soggetto in possesso di titolo rilasciato all'estero ma che (almeno da una prima impressione) appare stabilmente domiciliato in Italia (visto che la stessa l. 31/1982, all'art. 2, prevede che «*Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo*»);

2. in caso affermativo, se omissis abbia comunicato all'Ordine degli Avvocati di Modena l'assunzione dell'incarico (come previsto dall'art. 6 comma 1 lett. a) l. 31/1982 «*a l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorità adita nonché al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio*»).

Si ringrazia sin d'ora per la cortese attenzione e, nell'ipotesi in cui le questioni si rivelassero inutili e/o malposte (per ignoranza del sottoscritto rispetto a orientamenti della giurisprudenza comunitaria e/o di discipline più recenti) si chiede indulgenza e si segnala che detti quesiti sono stati posti al solo fine di tutelare l'onore e il prestigio della professione.”

* * *

§ 2. Parere.

Poiché il COA non può rendere pareri su casi specifici, la risposta non può che limitarsi al **quesito n. 2**: ad oggi, omissis non risulta abbia comunicato al COA l'assunzione dell'incarico ex art. 6, co. 1, lett. a, L. 31/1982. Come detto, tuttavia, in questa sede non è consentito esprimere parere circa le conseguenze di tale omissione, perché ciò presupporrebbe l'accertamento preliminare che tale comunicazione sia/fosse doverosa, proprio ai sensi dell'art. 6 *cit.*, che appunto riguarda il **quesito n. 1**, che come detto è inammissibile perché specificamente riferito a fatti e persone individuate, sicché con riferimento a tale questione è possibile rispondere soltanto genericamente in questi termini:

- se abilitati nello Stato membro di provenienza, i cittadini europei possono esercitare la professione di avvocato in Italia:

1. IN VIA PERMANENTE (art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 96/2001): si applica la disciplina del D.Lgs. n. 96/2001, in tema di avvocati stabiliti ed integrati;
2. CON CARATTERE DI TEMPORANEITA' (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 96/2001 nonché art. 2 L. n. 31/1982): si applica la disciplina della Legge n. 31/1982.

In particolare, gli avvocati "temporanei", proprio per la natura limitata ovvero provvisoria dell'attività professionale esercitata in Italia, sono esentati dall'obbligo di iscrizione presso una sezione dell'albo nazionale (art. 4 L. n. 31 *cit.*) ma devono:

- 1) far uso del titolo professionale nella lingua di provenienza (sul divieto per i non avvocati di usare nella carta intestata l'espressione "Studio Legale" cfr. CNF sentenza n. 52 del 21/3/2005, nonché pareri nn. 41/2011, 44/2010 e n. 38/2009) (art. 4 L. n. 31 *cit.*)
- 2) indicare l'organizzazione professionale cui appartengono ovvero l'autorità giurisdizionale presso la quale sono ammessi ad esercitare la professione (art. 4 L. n. 31 *cit.*)
- 3) comunicare al presidente del COA competente per territorio l'assunzione di incarichi giudiziali, da svolgersi comunque di concerto con un avvocato italiano (art. 6 L. n. 31 *cit.*)

La comunicazione di cui sopra n. 3 *cit.* è disciplinata in dettaglio dal successivo art. 9, secondo cui:

Prima dell'inizio delle attività professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attività stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente: 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale; 2) titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorità giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza; 3) recapito in Italia nel periodo di permanenza; 4) dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attività professionale; 5) eventuale appartenenza a società professionali; 6) per lo svolgimento delle attività di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'articolo 6 nonché della durata prevista dell'attività da svolgere.

Specie nel caso di attività giudiziali, la Legge n. 31 *cit.* (artt. 10-11), attribuisce al presidente del COA il potere di chiedere informazioni e documentazione all'organizzazione di appartenenza dell'avvocato "temporaneo" nonché all'avvocato "temporaneo" stesso che

abbia inviato la comunicazione di cui sopra (e, a fortiori, a chi non l'abbia inviata nei casi in cui avrebbe dovuto), al fine di verificare il rispetto della normativa in tema di esercizio "temporaneo" della professione in Italia, attivandosi in sede disciplinare nel caso di eventuali violazioni di legge.

14. *** - RICHIESTA DI PARERE PER NOMINA MAGISTRATO ONORARIO**

Vista la richiesta del 29 maggio u.s. del Consiglio Superiore della Magistratura avente ad oggetto la nomina come magistrato onorario omissis, questo Consiglio, circa la sussistenza dei requisiti di legge e dei presupposti legittimanti l'incarico, rileva che non sono noti nei confronti omissis, elementi di giudizio ostativi, che non risultano procedimenti disciplinari (pendenti o definitivi con l'adozione di sanzioni) a suo carico e che risulta esonerata/o dall'obbligo formativo a far data dall'01/01/2017.

15. RICHIESTA AVV. GIAN CARLA MOSCATTINI SU REGOLAMENTAZIONE ORDINE DI ACCESSO ALLE UDIENZE CIVILI

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di tenere conto delle osservazioni dell'avv. Gian Carla Moscattini in sede di riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile che si terrà il giorno 11 giugno 2019.

16. BANCA D'ITALIA - INVITO

Visto l'invito, pervenuto dalla Banca D'Italia in data 24/05/2019, a partecipare alla presentazione del rapporto sull'economia dell'Emilia-Romagna che si terrà il 18 giugno p.v. presso la Camera di Commercio di Modena, il Consiglio dà incarico al Presidente di ringraziare per l'invito e di comunicare che nessuno potrà partecipare in rappresentanza del COA di Modena.

17. DELIBERA SOLIDARIETÀ ALL'AVVOCATO IRANIANA NASRIN SOTOUDEH – REL. AVV. MARIANI

Il Consiglio approva la delibera di solidarietà espressa in favore dell'avvocato iraniano Nasrin Sotoudeh, nel testo che segue:

Il Consiglio nella seduta del 04/06/2019, preso atto

- che il tribunale rivoluzionario di Teheran ha condannato l'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh alla pena di 38 anni di reclusione e 148 colpi di frusta;

- che la condanna inflittale per reati contro la sicurezza nazionale e la morale pubblica e' essenzialmente da ricondurre al suo ministero di avvocato difensore dei diritti umani, di numerosi prigionieri politici oppositori del regime iraniano e di numerose donne che avevano tolto il velo (hijab) contro l'obbligo di indossarlo;

- che il processo celebrato nei suoi confronti, così come denunciato da numerose organizzazioni internazionali, non ha rispettato gli standard del giusto processo fra i quali quello di non poter scegliere liberamente il proprio difensore;

- che la pena inflittale oltre ad essere assolutamente sproporzionata, è contraria al senso di umanità ed alla dignità della persona

delibera

di esprimere forte indignazione per la condanna e massima solidarietà alla collega Nasrin Sotoudeh, avvocata iraniana vincitrice del premio Sakharov istituito dal Parlamento europeo per la libertà di espressione e del premio internazionale per i diritti dell'uomo Ludovic Trarieux

auspica

che la ferma presa di posizione espressa a suo favore da numerose Istituzioni e Associazioni nazionali ed internazionali nonché il deciso sostegno dell'avvocatura italiana possa agevolare la sua scarcerazione e la revisione dell'ingiusta e sproporzionata condanna inflittale

dispone

che la presente delibera sia divulgata agli iscritti, a tutti gli Ordini nazionali ed al CNF.

18. DELIBERA EQUO COMPENSO – REL. AVV. PREVIDI

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, udita la relazione del Consigliere, avv. Claudio Previdi, approva la delibera sull'equo compenso con le indicazioni emerse all'esito della discussione, nel seguente testo:

premesse che:

a) Con sempre maggior frequenza sono proposti agli Avvocati, dai c.d. grandi committenti pubblici e privati, accordi professionali contenenti clausole vessatorie lesive sia della necessaria proporzione tra il compenso e la quantità e qualità della prestazione professionale, sia dei parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.

b) Tali clausole, che limitano in modo indiscriminato ed abnorme la quantificazione dei compensi, sono in evidente contrasto con l'art. 13 bis della Legge di riforma Professionale n. 247 del 2012, in quanto:

1. propongono una remunerazione notevolmente inferiore a quella prevista dal D.M. 55/2014, così come integrato dal D.M. 37/18;
2. impongono agli Avvocati la gratuità di talune prestazioni e/o un compenso forfettario irrisorio;
3. determinano il valore della pratica per l'applicazione dello scaglione tariffario con modalità difformi rispetto a quanto indicato nel D.M. 55/2014 e previsto dal codice di procedura civile, sempre penalizzando l'Avvocato;
4. non riconoscono il rimborso per spese generali, espressamente previsto dalla legge e dai decreti ministeriali;
5. sono in definitiva lesive della dignità del nostro ruolo di Avvocati.

c) La questione è di rilevanza primaria per l'Avvocatura in quanto la giusta retribuzione è un principio cardine dell'Ordinamento, sia dipendente che autonomo.

d) La situazione di soggezione e di debolezza contrattuale nella quale sovente si trovano gli Avvocati rispetto a quei committenti, pubblici e privati che impongono contratti che

violano le disposizioni sull'equo compenso, può indurre ad accettare accordi vessatori per "necessità".

e) Il Consiglio ritiene pertanto opportuno, a sostegno degli iscritti, adottare una delibera che stigmatizzi l'illegittima imposizione di tali clausole contrattuali ed ogni altra prassi o comportamento che leda il principio del "giusto compenso" per l'attività svolta dagli Avvocati, richiamando all'attenzione dei destinatari della presente:

(i) l'art. 13 bis L. 247/2012 che impone il riconoscimento in favore degli Avvocati di un compenso equo e proporzionato alla quantità e qualità del lavoro, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione e (almeno) conforme ai parametri ministeriali;

(ii) l'art. 19 quaterdecies C. 3 L. n. 172/2017, che estende la disciplina dell'art. 13 bis della L. 247/2012 anche alla Pubblica Amministrazione la quale *"in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia della propria attività garantisce il principio dell'equo compenso alle prestazioni rese dai professionisti"*.

(iii) le decisioni della **Suprema Corte**, tra cui l'ordinanza Cass. 21487/18 secondo cui "il Giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione generale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55", coerente con altri precedenti di rilievo (sentenza 25804/2015, ordinanza 24492/2016);

(iv) la virtuosa prassi di talune Pubbliche Amministrazioni che, con diversi atti d'indirizzo, stanno improntando l'attività amministrativa al rispetto della normativa sull'equo compenso;

(v) la giurisprudenza dei giudici amministrativi che annullano bandi e procedure per il conferimento di incarichi difensivi in ragione della illegittima fissazione di compensi non in linea con i parametri professionali e contrari alla disciplina sull'equo compenso nei rapporti con le PP.AA;

Tanto premesso, il COA di Modena, all'unanimità

delibera

1) di invitare:

a. gli enti pubblici, le società private non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia, tra cui l'IVASS e l'ABI:

i. ad astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli Avvocati convenzioni o ad instaurare comunque rapporti professionali comportanti la violazione o l'elusione delle vigenti disposizioni sull'equo compenso indicate nelle premesse;

ii. a garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione legale, compenso quanto meno non inferiore ai parametri del regolamento di cui ai decreti del Ministro della Giustizia adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012, astenendosi dal proporre in qualsiasi forma accordi contemplanti

clausole vessatorie ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e riconoscendo agli Avvocati il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all'art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;

2) di sensibilizzare gli Organi della Giurisdizione in ordine all'auspicata osservanza del principio dell'equo compenso, nell'aspettativa vengano liquidati, nelle sedi giudiziali, compensi che rispettino tale principio, funzionale alla dignità della professione forense, dunque (come chiarito dalla Cassazione) "nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55" (e seguenti).

3) di sottolineare che la presente delibera intende favorire una corretta applicazione delle disposizioni sull'equo compenso, con la duplice finalità, rispondente ad un generale interesse, di garantire da un lato la riconduzione a diritto degli accordi contrattuali già in essere e l'allineamento con la normativa di quelli di futura stipula e dall'altro di ribadire in ogni sede che un compenso equo valorizza la dignità dell'attività svolta dagli Avvocati ed il loro essenziale ruolo in una società civile.

4) di vigilare per assicurare il rispetto delle norme e dei principi sopra richiamati, attivandosi ed intraprendendo le più opportune iniziative in ogni competente sede.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata agli iscritti, via mail e tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine; nonché trasmessa per esteso al Signor Presidente del Tribunale, al Signor Presidente della Regione Emilia Romagna, ai sindaci dei Comuni della Provincia di Modena, alle Associazioni Industriali sul territorio, all'ABI, all'IVASS ed al CNF.

19. NOMINA COMPONENTI CDA FONDAZIONE FORENSE MODENESE

Il Consiglio delibera di rinviare l'argomento ad una prossima seduta.

20. C.P.O. DEL C.U.P. PROVINCIALE – DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI

Il Consiglio conferma, come rappresentante del C.P.O. del C.U.P. Provinciale, la designazione dell'avv. Matilde Palmieri, così come proposta dal C.P.O. dell'Ordine. Il Presidente indica, quale proprio delegato al C.U.P., l'avv. Verena Corradini e attribuisce alla stessa la facoltà, di farsi affiancare, a seconda delle esigenze del Comitato, dall'avv. Mirella Guicciardi.

21. VARIE ED EVENTUALI

A. OSSERVATORIO PER LA GIUSTIZIA CIVILE CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Il Consiglio designa quale componenti dell'Osservatorio distrettuale per la giustizia civile, l'avv. Claudio Previdi in sostituzione dell'avv. Giorgio Gozzoli e l'avv. Verena Corradini in sostituzione dell'avv. Luca Scaglione, nonché per l'Osservatorio distrettuale per il diritto di famiglia gli avv.ti Dolores Reatti e Paola Panini.

Il Consiglio delibera, altresì, di rinviare ogni decisione in merito all'Osservatorio circondariale alla prossima seduta.

B. RICHIESTA PARERE *** – AVV. RUDI**

Vista la richiesta di parere avanzata omissis in data 29/05/2019, il Consiglio delibera di approvare il parere predisposto dall'avv. Jurij Rudi che di seguito si riporta:

§ 1. Quesito.

omissis pone al Consiglio il seguente quesito:

“se esiste incompatibilità o in subordine motivi di inopportunità all'assunzione dell'Ufficio di Giudice Popolare presso la Corte di Assise o la Corte d'Assise di appello in capo all'avvocato che è iscritto all'albo professionale e svolge la professione nello stesso distretto”.

* * *

§ 2. Parere.

Oltre a magistrati, delle Corti di assise fanno parte 6 giudici popolari (art. 3 L.287/1951), il cui ufficio non può essere assunto -per espressa incompatibilità- da addetti all'ordine giudiziario, di polizia e religioso (art. 12 L. n. 287 cit.). Non esiste pertanto un'incompatibilità tra l'ufficio in parola e la professione forense, fatte salve i casi di astensione e ricusazione (art. 26 L. n. 287 cit.) per le specifiche cause che dovessero decidere.

Al di fuori di tali ipotesi espressamente previste, trattandosi di *munus publicum* a carattere obbligatorio (art. 11 L. n. 287 cit.), il rifiuto all'assunzione dell'ufficio non può neppure ammettersi per ragioni di opportunità.

Al quesito deve pertanto darsi risposta negativa, in adesione a quanto affermato dal CNF con il parere n. 52/2015 che qui di seguito per completezza si riporta:

* * *

Il COA di Palermo chiede se “sussista incompatibilità con la professione di avvocato, nel caso in cui un iscritto assuma l'ufficio di Giudice Popolare da svolgersi presso la Corte di Assise o la corte d'Assise d'Appello dello stesso distretto in cui svolge l'attività libero professionale”.

Ritiene la Commissione che i motivi di incompatibilità di cui all'art. 18 L. 31.12.12. n. 247, come già quelli di cui all'art. 3 R.D.L. n. 1578/1933, abbiano carattere tassativo, al pari dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 17 della legge succitata.

Non è quindi ravvisabile una applicazione estensiva od analogica di altre disposizioni, né tanto meno appare ipotizzabile un motivo di incompatibilità per ragioni eventualmente riconducibili alla mera inopportunità.

L'avvocato può quindi assumere la veste di Giudice Popolare e può farlo anche nell'ambito del proprio distretto, ferme restando le ragioni di incompatibilità o di inopportunità che legittimino qualsiasi giudice ad astenersi dall'assumere il proprio ruolo nell'ambito di un giudizio particolare.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Amadei), parere del 17 settembre 2015, n. 92

Si dà mandato alla segreteria di riferire omissis.

C. FESTIVAL DELLA GIUSTIZIA PENALE - COCKTAIL INAUGURALE - MODENA 13 GIUGNO 2019

Con riferimento alla richiesta di partecipazione al cocktail organizzato per il giorno 13 giugno 2019 pervenuta dal Comitato Organizzativo del Festival della Giustizia Penale, il Consiglio delibera di aderire nelle persone del Presidente avv. Roberto Mariani, del Vice Presidente avv. Claudio Previdi e del Segretario avv. Lucia Bocchi.

D. DOTT. FRANCESCO DINI - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Il Presidente comunica che il dott. FRANCESCO DINI nato a Sassuolo (MO) il 19/05/1985, cod. fisc. DNIFNC85E19I462T ha chiesto di essere iscritto nell'Albo degli Avvocati di questa Circostrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la domanda presentata dal dottore sopra indicato e i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che il richiedente ha superato il prescritto esame di Avvocato, risulta in possesso dei requisiti di legge e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità; viste le disposizioni del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 e della legge 24 febbraio 1997 n. 27, nonché della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

D E L I B E R A

iscriversi il dott FRANCESCO DINI nell'albo degli Avvocati di questa Circostrizione, disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge; si delibera inoltre la cancellazione del medesimo dott. Francesco Dini dal Registro Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio.

E. DOTT.SSA FRANCESCA FOSCHINI - DOMANDA DI REISCRIZIONE ALBO AVVOCATI

Il Presidente comunica che la dott.ssa FRANCESCA FOSCHINI nata a Faenza (RA) il 05/11/1980, cod. fisc. FSCFNC80S45D458R, ha chiesto di essere reinscritta nell'Albo degli Avvocati di questa Circostrizione producendo i prescritti documenti. Il Consiglio vista la domanda presentata dalla dottoressa sopra indicata e i documenti ad essa allegati, udita la relazione del Presidente, ritenuto che la richiedente è già stata iscritta nell'Albo degli Avvocati di questa Circostrizione con delibera del 29/09/2015, cancellata a domanda con delibera del 06/12/2016, risulta in possesso dei requisiti di legge e non risulta trovarsi in alcun caso di incompatibilità; visti l'art.17 e seguenti della legge 22.1.1934 n. 36 e l'art.1 del r.d.l.7.9.44 n. 215,

D E L I B E R A

iscriversi la dott.ssa FRANCESCA FOSCHINI nell'albo degli Avvocati di questa Circostrizione, disponendo che presti il prescritto giuramento nei termini di legge.

F. DOMANDE DI PERMANENZA ELENCO UNICO NAZIONALE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

Il Consiglio viste le richieste presentate dagli avv.ti Samantha Amodio, Ketty Bazzani, Cinzia Bernini, Simone Bonfante, Giuseppe Campagnoli, Paolo Campani, Elisa Cavani, Jacopo Decaroli, Nicola Elmo, Mario Gaiani, Thomas Gianello, Alessia Gonzo, Giuseppina Iannelli, Cecilia Lancellotti, Antonio Malagoli, Giuseppe Meconi, Sara Melotti, Caterina Morandi, Gian Carla Moscattini, Valentina Pellegrini, Lorena Ricchi, Silvia Silvestri, Elsia Vaccari, Andrea Venturini, Cosimo Zaccaria, Giulia Zanolli ed Erika Zinani per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 31/01/2015 n. 6 e dell'art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247, nonché la

richiesta di iscrizione nel medesimo elenco presentata dall'avv. Marco Valeri , il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole sia per l'iscrizione che per il mantenimento della stessa iscrizione dei colleghi nel citato elenco.

Il Consiglio viste, altresì, le richieste presentate dagli avv.ti Luca Andrea Brezigar e Maria Cecilia Ferraresi per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio ai sensi del Decreto Legislativo 31/01/2015 n. 6 e dell'art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247 e preso atto che gli stessi non risultano più inseriti nel citato elenco, non avendo depositato nei termini istanza di permanenza per l'anno 2018, delibera di non poter rilasciare parere in merito a tale istanza e di comunicare ai medesimi di inoltrare domanda di iscrizione nell'Elenco unico dei difensori d'ufficio in quanto ormai non più presenti.

F1. ISTANZA DI CANCELLAZIONE DIFESA D'UFFICIO TRIBUNALE PER I MINORENNI - REL. AVV. GOLDONI

Il Consiglio vista la richiesta di cancellazione presentata dall'avv. Claudia Zeppelli dall'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i Minorenni ai sensi del Decreto Legislativo 31/01/2015 n. 6 e dell'art. 16 della Legge 31/12/2012 n. 247, delibera di esprimere parere favorevole per la cancellazione dal citato elenco; dà mandato alla segreteria di provvedere alle comunicazioni al COA di Bologna per quanto di competenza.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta ad ore 19,20.

Letto confermato sottoscritto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to avv. Lucia Bocchi

IL PRESIDENTE
F.to avv. Roberto Mariani